

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lombardia - Milano - Sezione IV, sentenza del 18 gennaio 2012, n. 217.

*Per il principio di strumentalità delle forme, le irregolarità nella compilazione dei verbali giustifica la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali esclusivamente se viene dedotta anche l'irregolarità delle operazioni di voto.*

*Omissis.*

... deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante, sono inidonei a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali e dei relativi allegati, o da questi emergenti, che riguardano, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti; il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate; il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista dal momento che la deduzione di tali omissioni non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca anche la irregolarità delle operazioni di voto. Per il principio di strumentalità delle forme, infatti, la nullità può essere determinata solo dalla mancanza di quegli elementi essenziali atti ad impedire il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato, qualora si verificano vizi tali da pregiudicare le garanzie dell'espressione della libertà di voto, circostanza non verificatasi nella fattispecie in questione.

*Omissis.*